



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale  
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422

serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento,

**26 MAG. 2014**

Prot. n.

**S171/14/ 28308 /3.5/312-2014**

(da citare interamente nella risposta)

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 – Lavori di realizzazione della nuova scuola d'Arte – liceo artistico "G. Soraperra" a Pozza di Fassa (TN). Codice CIG 5160942012. **Nota di chiarimenti n. 3.**

Con riferimento alla gara in oggetto, vista la nota prot. n. PAT/RFS501-22/05/2014-0276360 della competente Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche, si forniscono i seguenti

### CHIARIMENTI

**6.** *Con la presente si richiede il seguente chiarimento:*

*Il termine per l'esecuzione dei lavori definito a base di gara è pari a 1.000 giorni, ma le imprese appaltatrici potevano proporre in fase di gara un ribasso temporale.*

*Quindi qual è la durata complessiva dei lavori (giorni naturali consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori) in base alla quale calcolare il servizio di Coordinamento in Fase di Esecuzione?*

*Va tenuto in considerazione un eventuale ribasso temporale proposto dall'impresa aggiudicataria?*

**Risposta**

Si ritiene che si debba far, comunque, riferimento ad una durata di esecuzione dei lavori di 1.000 giorni non essendo possibile, in questa fase, stimare sia le eventuali modifiche di durata dovuta a sospensioni e riprese dei lavori, sia per effetto di eventuali varianti in corso dei lavori che accordino prolungamenti della durata di esecuzione, sia infine in relazione al fatto che l'aggiudicazione dei lavori non è ancora intervenuta.

**7.** *Gli incarichi di alta sorveglianza in materia di sicurezza dei cantieri edili (verifica dell'applicazioni dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, verifica del rispetto del dettato normativo da parte del Coordinatore della Sicurezza e del Responsabile dei Lavori, ecc.) in attuazione del D.Lgs. 231/2001, possono rientrare tra i servizi contemplati dal paragrafo 1.1 "Adeguatezza dell'offerta – capacità professionali" dell'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte"?*

**Risposta**

Va considerato, preliminarmente, che oggetto dell'appalto di servizi non è l'elaborazione di un "modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" e, neppure, la sorveglianza del rispetto – in astratto, da parte dei soggetti coinvolti nell'organizzazione aziendale – di tale modello, bensì l'effettuazione – in concreto – di un'attività di coordinamento

in relazione ad uno specifico cantiere da parte di un soggetto avente i requisiti dell'articolo 98 del medesimo D. lgs. 81/2008.

C'è da aggiungere che l'adozione del modello in questione attiene, genericamente, a qualsiasi tipologia di impresa e potrebbe, pertanto, riguardare anche imprese che operano nel settore delle forniture e dei servizi mentre l'appalto in affidamento attiene, più strettamente, allo svolgimento di un'attività di realizzazione di un'opera pubblica all'interno di un cantiere.

Va, inoltre, soggiunto che l'assimilabilità delle prestazioni va effettuata, secondo quanto indicato dal numero 1 della lettera "d" (che disciplina i contenuti dell'offerta tecnica) del comma 1 dell'articolo 30 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sugli *"interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali"* ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del DM 143/2013, della descrizione di cui al punto "Qcl.12 *Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)"* dell'allegato. Poiché tale descrizione, peraltro ancorata alla specifica attività da svolgersi in cantiere da parte del coordinatore della sicurezza ai sensi del citato articolo 151 del DPR 207/2010 (e del corrispondente articolo 113 del citato DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.), appare specifica in relazione alla tipologia di attività e poiché essa non include anche la cosiddetta "alta sorveglianza" sul modello organizzativo adottato dall'impresa per prevenire i rischi di violazione alle norme in materia di sicurezza, si ritiene che tali ultimi incarichi non siano utilmente valutabili ai fini della partecipazione e valutazione in sede di gara..

Il Dirigente  
- dott. Leonardo Caronna -

